



COMUNE DI ARBOREA

(Provincia di Oristano)

Via Romagna 1, C.A.P. 09092- ☎ -Fax 0783/867269 Cod. Fisc. 80004550952-P.IVA 00357550953

Prot n° 11119

13 SET. 2017

AREA VIGILANZA
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA CONCESSIONE DI N. 2 PORZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER IL COMMERCIO DI FIORI E PIANTE NELL'AREA ANTISTANTE IL CIMITERO DI ARBOREA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA

Visto il D.Lgs 267/2000;

Vista la L. 241/90;

Vista la L.R. 5/2006;

Vista la D.G.R. n.15/15 del 19.04.2007;

Visto il D.Lgs. n.59/2010

Visto il Regolamento "Disciplina del commercio ambulante e su aree pubbliche" approvato con delibera C.C. n. 7 del 09.03.2016

In esecuzione della Delibera G.C. n. 53 del 17.05.2016, modificata con delibera G.C. n. 56 del 14.04.2017 e della propria Determina n. 23 del 13.09.2017

RENDE NOTO

È indetta la procedura di selezione per la concessione in uso di due porzioni di suolo pubblico per la vendita al minuto di fiori in vaso e recisi e di prodotti a corredo nell'area antistante il cimitero di Arborea in strada 20 est.

ART. 1. OGGETTO DELLA SELEZIONE

La selezione ha per oggetto la concessione in uso di due aree, ubicate all'ingresso del cimitero di Arborea in strada 20 est, individuate con delibera G.C. n. 212 del 13.10.2000 e riportate nella planimetria allegata al presente bando, da destinarsi alla vendita al minuto di piante e fiori in vaso e recisi, articoli a corredo (vasi portavasi, ecc). Il servizio di vendita potrà essere

COMUNE DI ARBOREA
Pubblicazione all'albo on-line

n. 295/2017

esercitato durante tutta la settimana ed inderogabilmente nei giorni e orari di apertura al pubblico del cimitero.

ART. 2 CARATTERISTICHE DELLE AREE

Ciascuna area ha le dimensioni di m 4,00 x m 5,00 per una superficie totale di mq 20,00.

È data facoltà al concessionario di realizzare nell'area assegnata una struttura amovibile, a condizione che vengano acquisiti a cura dell'ufficio tecnico comunale competente (SUAPE) i pareri degli enti competenti richiesti dalla normativa vigente. Tale facoltà quindi non integra alcun diritto in capo al concessionario che accetta espressamente tale condizione.

L'area contrassegnata con il contorno in giallo nella planimetria allegata è attualmente e provvisoriamente occupata da una struttura lignea, delle dimensioni di circa m 3,70 x m 2,40 con tetto a padiglione in simil tegole, di proprietà privata.

Tale struttura verrà rimossa a cura dell'ufficio di polizia municipale e l'area resa libera entro e non oltre trenta giorni dall'aggiudicazione della concessione, rimanendo tuttavia in capo al concessionario, se interessato, ritenendola utile e ancora confacente all'utilizzo per l'esercizio dell'attività commerciale che dovrà intraprendere in detta area, la facoltà del mantenimento della stessa, previo accordo con il privato proprietario.

Di tale accordo dovrà essere data comunicazione scritta all'ufficio comunale di polizia municipale che provvederà all'adozione degli atti conseguenti.

In nessun caso potrà essere attribuita a questo ente alcuna competenza o responsabilità in merito alle eventuali trattative e/o accordi fra i privati.

ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è fissata in mesi 144 decorrenti dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

Alla scadenza dell'autorizzazione le aree devono essere restituite al Comune.

Le strutture eventualmente realizzate sulle aree suddette, ai sensi e alle condizioni di cui al precedente articolo 2, dovranno essere rimosse entro e non oltre i trenta giorni successivi a detta scadenza.

Rimane in capo al nuovo concessionario, sussistendone i motivi di fatto e di diritto e se interessato, ritenendola utile e ancora confacente all'utilizzo per l'esercizio dell'attività commerciale che dovrà intraprendere in detta area, la facoltà del mantenimento della stessa, previo accordo con il concessionario scaduto.

Di tale accordo dovrà essere data comunicazione scritta all'ufficio comunale di polizia municipale che provvederà all'adozione degli atti conseguenti.

In nessun caso potrà essere attribuita a questo ente alcuna competenza o responsabilità in merito alle eventuali trattative e/o accordi fra i privati.

ART. 4 CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha carattere oneroso e comporta la corresponsione del canone sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) in conformità alle norme previste dal D.lgs 507/1993 e del relativo regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche approvato con Delibera Consiliare n. 2 del 14.01.2011 e delle relative tariffe approvate annualmente dalla Giunta comunale.

Ai fini conoscitivi si comunica che attualmente il canone è fissato in € 17,60 al mq per un totale di € 352,00 annui per un ammontare complessivo per ciascuna area di € 4.224 per l'intera durata del contratto, valore suscettibile di variazioni in aumento nel corso della durata dodicennale del contratto.

ART. 5 SOGGETTI AMMESSI - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per poter esercitare l'attività l'operatore deve dimostrare di essere iscritto al Registro delle imprese di cui alla Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

Possono partecipare alla presente selezione le persone fisiche, le società di persone, le società di capitale o cooperative regolarmente costituite alla data di presentazione della domanda) purché in possesso dei seguenti requisiti morali e professionali prescritti per l'esercizio dell'attività commerciale dall'art 2 della L.R. 5/2006 e dall'art. 71 del D. lgs. 59/2010 e ss.mm.ii. ovvero non possono esercitare l'attività commerciale di vendita (salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione):

- a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
- b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- c) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a 3 anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al Libro II, Titolo VIII, Capo II del Codice Penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al Libro II, Titolo VI, Capo II del Codice Penale;
- f) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- g) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 1423/1956, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 575/1965, ovvero a misure di sicurezza.

Il divieto di esercizio dell'attività ai sensi delle lettere c), d), e), f) e g) permane per la durata di 5 anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro

modo, il termine di 5 anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Non possono partecipare alla selezione i soggetti contemplati all'art 67 del D.Lgs 159/2011. La verifica dei requisiti avverrà nei confronti dei soggetti previsti nell'art 85 dello stesso decreto.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti soprarichiamati devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

In caso di impresa individuale, i requisiti soprarichiamati devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di presentazione della domanda e devono essere autocertificati in fase di selezione. L'accertamento della mancanza dei requisiti prescritti comporta, in qualunque tempo, l'esclusione dal bando stesso e la decadenza della concessione eventualmente acquisita.

Non verranno assegnati i posteggi a coloro che abbiano pendenze tributarie o giudiziarie nei confronti di questo ente.

ART. 6 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti interessati devono far pervenire apposita istanza, con allegata marca da bollo da 16,00 €, all'ufficio protocollo del Comune, entro il termine **perentorio** del giorno **3 ottobre 2017, ore 13.00** in plico sigillato. La domanda di partecipazione al presente bando deve essere compilata utilizzando esclusivamente l'allegato modello A.

La suddetta domanda, debitamente compilata, può essere presentata mediante una delle seguenti modalità:

- a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento;
- mediante consegna a mano al Protocollo Generale del Comune sito in viale Omodeo n. 5, esclusivamente durante gli orari di ricevimento al pubblico;
- a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comunearborea.it.

1. In caso di consegna a mano o a mezzo di servizio postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata occorre allegare anche:

- Copia del documento di identità in corso di validità dell'istante, ovvero copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini di Stati non membri dell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni dalla data di presentazione, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).
- Copia del documento di identità in corso di validità delle eventuali altre persone tenute a rendere le dichiarazioni autocertificative in ordine al possesso dei requisiti professionali e morali.

2. In caso di consegna mediante PEC il richiedente deve presentare:

- Allegato C - modello per l'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00.

3. Qualora l'istante o eventuali altri soggetti tenuti ad autocertificare il possesso dei requisiti morali e professionali conferiscano procura a terzi per la firma digitale della domanda o per l'invio a mezzo pec, occorre allegare anche i sotto indicati documenti:

- Allegato D - Modello di procura alla firma digitale e/o alla trasmissione mediante pec;

Alla data e ora di scadenza del termine finale il plico dovrà essere nella materiale disponibilità degli impiegati dell'ufficio protocollo. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali smarrimenti delle comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Sulla busta dovrà essere chiaramente indicata la seguente dicitura:

“COMUNE DI ARBOREA SELEZIONE PER LA CONCESSIONE DI N. 2 PORZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER IL COMMERCIO DI FIORI E PIANTE NELL'AREA ANTISTANTE IL CIMITERO DI ARBOREA”

La PEC e/o il plico dovranno contenere pena di esclusione:

- a) La domanda di partecipazione, secondo lo schema allegato al presente avviso (allegato A), regolarmente sottoscritta dall'interessato con allegata la copia di un documento d'identità in corso di validità; per i cittadini extracomunitari, la copia della carta di soggiorno in corso di validità;
- b) le generalità anagrafiche dell'istante complete di domicilio, codice fiscale e/o partita IVA;
- c) documentazione attestante l'abilitazione all'esercizio dell'attività di commercio ambulante a posto fisso, nonché ogni altra autorizzazione necessaria;
- d) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui al precedente articolo 5 secondo lo schema allegato al presente avviso (allegato B);
- e) la dichiarazione in merito alla insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- f) l'autorizzazione ai sensi del D.lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali e sensibili per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione della concessione e alla sua pubblicazione all'Albo *on-line* del Comune per i fini istituzionali previsti dalla legge e dai regolamenti interni dell'Ente secondo lo schema allegato al presente avviso (allegato E);

Il mancato possesso dei requisiti comporta l'inammissibilità della domanda mentre la mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta comporta la richiesta di integrazione documentale.

Art. 7 CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Si dà atto che la riserva del 30% dei posteggi destinati agli imprenditori agricoli, di cui all'art. 25 comma 2° del regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 09.03.2016 è soddisfatta dalle assegnazioni dei posteggi del mercato settimanale di via Venezia e del mercato civico di via Sardegna.

A Ciascun concorrente non potrà essere assegnato più di un posteggio.

Le assegnazioni avverranno a favore dei soggetti di cui all'art. 5 del presente bando in base alla loro collocazione in graduatoria, redatta dal responsabile del servizio entro trenta giorni dalla scadenza della selezione, in base ai seguenti criteri:

Per un valore max di 100 punti:

- a) richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori: punti 45;
- b) presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap: fino a un max di punti 15;
- c) numero familiari a carico: punti 5 per ogni familiare fino a un max di 20 punti;
- d) Anzianità di rilascio del titolo autorizzativo all'esercizio di commercio su aree pubbliche di fiori e piante: da un minimo di 3 fino a un max di 10 punti;
- e) anzianità dell'esercizio dell'impresa da un minimo di 3 fino a un max di 10 punti.

con le seguenti specifiche:

| Criterio | Punteggio | P max |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| nuovi operatori | Soggetto che non è assegnatario di altro posteggio in concessione presso lo stesso Comune o altri Comuni (così come prescritto dall'art. 23, comma 3° del regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione Consiliare n. 7 del 09.03.2016) | 45 punti |
| presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap | 6 punti per ciascun familiare portatore di handicap ex legge n. 104/92, art. 3 comma 3; 1 punto per ciascun familiare portatore di handicap ex legge n. 104/92, art. 3 comma 1. Il tutto sino alla soglia del punteggio massimo previsto per il criterio. | 15 punti |
| numero familiari a carico | 5 punti per ciascun familiare a carico sino alla soglia del punteggio massimo previsto per il criterio. | 20 punti |
| Anzianità di rilascio del titolo autorizzativo all'esercizio di commercio su aree pubbliche di fiori e piante | Per i commercianti: anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa di commercio su aree pubbliche di cui all'art. 15 comma 1 let. b della l.r. 18 maggio 2006 n. 5 così come definita all'art. 2 comma 1° primo capoverso e come previsto all'art. 5 comma 1 let. b del Regolamento comunale per la disciplina del commercio ambulante su aree pubbliche approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 09.03.2016; Per gli imprenditori agricoli singoli e/o associati di cui all'art. 1 del D. Lgs. 99/2004 e s.m.i. e dell'art. 1 del D. Lgs. 1/2005, regolarmente iscritti alla CCIAA, dalla data di rilascio dell'autorizzazione amministrativa alla vendita dei prodotti di propria produzione della categoria merceologica Fiori e piante <ul style="list-style-type: none"> • minore o uguale a 5 anni = punti 3 • maggiore di 5 anni e fino a 10 anni (compresi) = punti 7; • oltre 10 anni = punti 10 | 10 punti |
| anzianità dell'esercizio dell'impresa | <ul style="list-style-type: none"> • anzianità di iscrizione minore o uguale a 5 anni = punti 3; • anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni (compresi) = punti 7; • anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 10 | 10 punti |

A parità di punteggio si procederà all'assegnazione mediante sorteggio da tenersi in forma pubblica.

I criteri di priorità verranno presi in considerazione solo se espressamente specificati dal richiedente al momento della presentazione della domanda e non potranno considerarsi elementi sanabili tramite il soccorso istruttorio.

ART. 8 PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA E FINALE

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune di Arborea e sul sito internet istituzionale, al fine della presentazione di eventuali osservazioni in via preliminare alla redazione della graduatoria definitiva. Tale pubblicazione equivarrà a notifica ai partecipanti.

Le eventuali osservazioni formulate dai concorrenti devono essere presentate entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria e in forma scritta con le stesse modalità previste per l'invio delle istanze.

Dette osservazioni devono essere opportunamente sostenute da prove documentali.

Non saranno prese in considerazione le osservazioni relative ad eventuali integrazioni documentali richieste, a pena di esclusione, della presente selezione.

In seguito alla valutazione e all'eventuale accoglimento delle osservazioni, verrà approvata la graduatoria definitiva che verrà pubblicata all'albo pretorio *on-line* del Comune.

Tale pubblicazione equivarrà a notifica ai partecipanti.

La graduatoria definitiva avrà validità di due anni a partire dalla data della sua approvazione.

All'interno del periodo di validità della graduatoria qualora si rendessero disponibili posteggi a seguito di rinuncia del titolare, cessazione di attività o decadenza della concessione si potrà attingere dalla stessa secondo l'ordine degli idonei.

In caso di mancata assegnazione di una o di entrambe le aree, le autorizzazioni verranno concesse ai soggetti che presenteranno richiesta in base all'ordine cronologico di acquisizione al protocollo delle stesse.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva è possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del D. Lgs. 104/2010 oppure al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

ART 9 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

1. Qualora l'assegnatario, nell'arco di vigenza dell'autorizzazione, intendesse realizzare nell'area la costruzione di una struttura permanente amovibile dovrà presentare un progetto di massima al Servizio Tecnico del Comune di Arborea, tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAPE) per ottenere il parere sulla fattibilità dell'intervento proposto.
Prima dell'esecuzione delle opere il concessionario dovrà, comunque, munirsi del relativo titolo abilitativo edilizio rilasciato dal SUAPE.
Le eventuali opere da realizzarsi dovranno essere compatibili con il Piano Urbanistico Comunale.
2. Qualora l'assegnatario non intendesse realizzare nell'area la costruzione di una struttura permanente amovibile eserciterà l'attività per cui è stata aggiudicata, anche con il solo ausilio di strutture mobili (da installarsi giornalmente) o con veicolo a tale scopo debitamente allestito.

ART 10. DIVIETI E SUBINGRESSO

È vietata la sub-concessione a terzi.

L'inosservanza della presente disposizione comporta la risoluzione immediata dell'atto di assegnazione.

È vietata altresì la locazione a terzi degli eventuali manufatti realizzati sulle aree concesse ai sensi del presente avviso. In tal senso, l'unico soggetto titolato all'esercizio dell'attività è esclusivamente l'intestatario della concessione di suolo pubblico.

La cessione della concessione potrà avvenire tra parenti entro il quarto grado, solo nel caso di cessazione dell'attività o in caso di fallimento o cessione dell'attività, previa autorizzazione dei competenti uffici comunali.

Resta inteso quanto previsto dall'art. 8 **"Decesso del titolare del posteggio"** del regolamento comunale per la disciplina del commercio ambulante su aree pubbliche, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 09.03.2016.

Il nuovo concessionario che dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti, soggiacerà a tutti gli obblighi previsti dal Regolamento e dalla relativa concessione.

La concessione trasferita a terzi parenti entro 4° grado seguirà la scadenza naturale corrispondente a quella della concessione iniziale e il subentrante dovrà immediatamente chiedere la voltura dell'atto a proprio nome (fatte salve le modalità e i tempi previsti in caso di decesso del titolare del posteggio).

ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali, di seguito CODICE), si comunica che i dati forniti dai partecipanti sono acquisiti dall'Ente per le sole finalità istituzionali connesse all'espletamento della presente procedura concorsuale. Il trattamento dei dati avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura. I dati raccolti dall'Ente potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità della presente procedura. Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 7 del citato CODICE, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste relative all'art. 7 del CODICE devono essere rivolte al Responsabile dell'Area Organizzativa cui afferisce il Servizio di Polizia locale e Amministrativa, presso il quale sono custoditi i dati.

ART. 12 – PUBBLICAZIONE

Il presente bando unitamente ai sotto elencati allegati verrà pubblicato sul sito internet (www.comunearborea.it) e all'albo pretorio *on-line* del comune e vi resterà per tutto il periodo utile per la presentazione delle domande. Copia del bando e dei suoi allegati potrà essere ritirata presso gli Uffici Comunali nei giorni e negli orari di apertura al pubblico dello sportello protocollo.

ART. 13 – RICHIESTA INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

È possibile richiedere chiarimenti sul presente bando presso la sede dell'Ufficio di Polizia Locale negli orari d'ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, tel. 0783/867269), ovvero inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: poliziamunicipale@comunearborea.it.

ART. 15 – ALLEGATI

Allegato A: modello di domanda di partecipazione;
Allegato B: modello dichiarazione requisiti;
Allegato C: modello assolvimento marca da bollo;
Allegato D: modello procura alla firma e/o alla trasmissione via pec.
Allegato E modello di autorizzazione ai sensi del D.lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali e sensibili.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
DI VIGILANZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA
Capit: Antonio Corona